



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Venezia

Ordinanza N°62/2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

- VISTA:** la nota assunta a protocollo n°26539 in data 08/08/2018 del Comune di Venezia, con la quale si richiede l'emissione di Ordinanza per lo svolgimento della tradizionale manifestazione denominata "REGATA STORICA 2018", prevista svolgersi nella giornata di domenica 02 settembre 2018;
- VISTA:** la relazione descrittiva generale presentata dalla VELA S.p.a., relativa alla manifestazione denominata "REGATA STORICA 2018", prevista svolgersi nella giornata di domenica 02 settembre 2018;
- VISTA:** la nota dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, protocollo n°160-CONC-DEM 11022 in data 30/08/2018, con la quale è stato espresso il "nulla osta" di competenza, ai fini demaniali marittimi;
- VISTA** l'Ordinanza n°496 in data 30/08/2018 del Comune di Venezia, con la quale sono state disposte le variazioni alla circolazione acquea e all'occupazione di spazi acquei;
- PRESO ATTO:** dell'esito della riunione di coordinamento tenutasi presso la sede del Comune di Venezia in data 22/08/2018;
- VISTA** la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il vigente "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";
- RITENUTO** opportuno disciplinare il traffico delle navi e dei natanti in genere nello specchio acqueo interessato dallo svolgimento della manifestazione, al precipuo fine di garantire la sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli articoli 17, 24, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTA:** la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nel pomeriggio di domenica **02 settembre 2018**, a partire dalle **ore 15:30** e sino alle **ore 19:00** circa, avranno luogo il tradizionale “**Corteo Storico**” e, a seguire, la consueta “**Regata Storica**”, consistente in una serie di competizioni tra imbarcazioni tipiche lagunari. Detti eventi prenderanno avvio dal bacino di San Marco e proseguiranno nel Canal Grande. L’Ente organizzatore inizierà le operazioni di allestimento del campo di regata nel bacino di San Marco sin dalle **ore 14:00**.

ORDINA

Articolo 1

Dalle **ore 15:30** alle **ore 19:00** del giorno **02 settembre 2018**, e comunque fino al termine delle manifestazioni di cui al “rende noto”, il bacino e il canale di San Marco, nei tratti compresi tra la congiungente il rio dei Giardini e l’imboccatura sud del canale dell’Orfanello nonché tra la congiungente il pontile A.C.T.V. delle “Zitelle” e punta della Dogana – come evidenziato nell’allegata planimetria, parte integrante della presente Ordinanza – sono interdetti alla navigazione e/o agli usi pubblici in generale da parte di qualsivoglia tipologia di unità escluse quelle di cui agli artt. 3 e 4 seguenti.

Articolo 2

Nell’arco temporale di cui all’articolo precedente, tutte le unità ormeggiate presso i pontili/gli approdi ubicati nelle aree marittime interdette con il presente provvedimento non possono intraprendere la navigazione.

A tutte le unità, fatta eccezione per quelle di cui al successivo articolo 4, è fatto altresì divieto:

- a) di sostare nei pressi dell’area di partenza delle regate;
- b) accompagnare i regatanti lungo il percorso di gara;
- c) accedere, circolare, sostare e/o ormeggiare all’interno dei campi di gara, all’uopo delimitati con boe e gavitelli colorati a cura dell’Ente organizzatore.

Articolo 3

Allo scopo di garantire i servizi minimi di trasporto pubblico di linea, è consentito il transito in bacino San Marco ai mezzi del trasporto pubblico di linea, dalla Giudecca verso il Lido e viceversa.

I conduttori delle unità di cui al comma precedente devono navigare alla minima velocità utile a manovrare in totale sicurezza, mantenersi a ridosso dell'isola di San Giorgio e transitare per il canale dell'Orfanello, onde non interferire con il campo di regata.

Il transito di ciascun mezzo pubblico di linea in prossimità del campo di regata sarà supervisionato, gestito e valutato *in loco* da un funzionario appositamente incaricato dalle rispettive Società dei mezzi di trasporto pubblico in questione, il quale manterrà costanti contatti con il Comitato organizzatore.

I mezzi a motore adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) e giungenti in bacino S. Marco dal Rio de la Pietà potranno impiegare lo specchio acqueo del bacino di S. Marco immediatamente antistante il medesimo Rio al solo fine di effettuare una veloce evoluzione per poi incanalarsi nel limitrofo Rio dei Greci.

La manovra di cui al precedente comma, effettuabile solo previo "nulla osta" da parte delle unità delle Forze di Polizia poste a presidio delle vie d'acqua interessate, dovrà essere condotta, sotto l'esclusiva responsabilità del comando di bordo, in modo tale da garantire la maggiore distanza possibile dal campo di regata e, comunque, solo ed esclusivamente in assenza di contestuale transito *in loco* dei partecipanti alle manifestazioni di che trattasi.

Articolo 4

I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità dell'Ente organizzatore, a quelle espressamente autorizzate a seguire la manifestazione dalla Città di Venezia nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine/di Polizia, della Protezione Civile e di pronto soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 5

Dalle **ore 19:00**, fino alla comunicazione via radio del termine della manifestazione da parte della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, le navi in partenza dalla Stazione marittima, per poter transitare attraverso il canale e il bacino di San Marco devono richiedere espressa autorizzazione alla suddetta Sala Operativa, prima di mollare gli ormeggi.

Articolo 6

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;

- degli articoli 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.
Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

p. IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI t.a.
C.V. (CP) Sandro NUCCIO
*firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

